

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con il depositato ricorso, [REDACTED] conveniva in giudizio I.N.P.S., chiedendo al Giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, dichiarare il diritto di [REDACTED] nato in [REDACTED] lo [REDACTED] a percepire l'indennità di disoccupazione Naspi a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa con condanna a carico dell'Inps a rifondere quanto già maturato e non corrisposto, oltre che a versare quanto ulteriormente dovuto.*

Con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario, qualora non venisse ammessa l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentata”.

Si costituiva I.N.P.S., con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti.

Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa è documentale, trattandosi di questioni di diritto.

I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.

Il ricorrente deduceva di avere lavorato presso la casa circondariale di Milano San Vittore dal 26 agosto 2019 al 16 dicembre 2021, periodo in cui era detenuto, con mansioni di addetto alle pulizie, all'interno della struttura carceraria e alle dipendenze del Ministero della Giustizia. La cessazione di tale rapporto derivava dalla scarcerazione del ricorrente per fine pena.

In data 21 dicembre 2021, [REDACTED] presentava domanda per la concessione della NASpl. Tale istanza veniva respinta dall'ente previdenziale resistente. Il medesimo esito aveva il ricorso amministrativo presentato.

Con l'atto introduttivo della presente causa, [REDACTED] rivendicava il diritto al pagamento dell'indennità NASpl, di cui sosteneva la sussistenza dei necessari presupposti di legge.

Al contrario, I.N.P.S. avversava la pretesa oggetto di causa per le ragioni ampiamente esposte in memoria.

Pur dovendosi dare atto di un contrasto di giurisprudenza nella soluzione della presente controversia, la Corte di Appello Sezione Lavoro di Milano ha già accolto una pretesa analogamente svolta nei confronti di I.N.P.S., mediante sentenza, che, in quanto pienamente condivisibile e ampiamente motivata, deve essere qui richiamata anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.

“Il Collegio, consapevole dell’esistenza nella materia in esame di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ritiene di aderire alla tesi secondo cui la perdita di impiego alle dipendenze del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per sopravvenuta fine del periodo di detenzione integri lo stato di disoccupazione involontaria richiesto dalla legge per l’accesso al trattamento di disoccupazione, oggi disciplinato dal D. Lgs. 2015, n. 22, c.d. «NASpl» (vedi, ex plurimis, C.d.A. Torino, n. 886/2019).

Secondo questa Corte, quindi, al lavoratore che sia stato impiegato durante la detenzione, sia scarcerato e, in libertà, si trovi privo di impiego, spetta il trattamento di NASpl, a condizione che ricorrano anche gli altri requisiti di legge (che in questa sede non sono in contestazione) e, cioè, avere prestato trenta giornate lavorative nei dodici mesi antecedenti la data di richiesta del trattamento previdenziale nonché avere versato la contribuzione previdenziale per almeno dodici settimane nei quattro anni antecedenti.

La riforma di cui al D. Lgs. 22/2015 ha operato una significativa riduzione dei requisiti in tema di accesso al trattamento di disoccupazione, in termini di giornate lavorate e di contributi versati. Tale riduzione, intesa al fine di allargare la platea dei beneficiari, ha avuto l’effetto di consentire che anche i lavoratori detenuti, notoriamente beneficiari di minori retribuzioni e soggetti ad una significativa discontinuità di impiego, possano maturare i requisiti richiesti.

Il riconoscimento del trattamento di disoccupazione ai lavoratori ex-detenuti discende, da un lato, dall’assenza di un’espressa previsione di segno

contrario, e, dall'altro, da una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in esame.

Se, infatti, si negasse al lavoratore il trattamento di disoccupazione, si impedirebbe proprio al lavoro penitenziario di espletare, con efficacia duratura nel tempo, quella finalità rieducativa e di reinserimento sociale che ne costituiscono invece l'essenza. Il detenuto si vedrebbe privato della prestazione assicurativa contro la disoccupazione involontaria proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione lavorativa tanto più elevata in chi vanta una pregressa esperienza detentiva.

Ad avviso di questa Corte, già la mera interpretazione della norma di legge appare difficilmente compatibile con la negazione del diritto in esame. Tuttavia, quand'anche si volesse cogliere un'ambiguità interpretativa sul punto, il parametro della coerenza costituzionale dell'interpretazione sarebbe decisivo per far propendere verso il riconoscimento del diritto.

Non si può, invero, non rilevare come l'intera legislazione, sia in tema di reclusione, sia in tema di lavoro in costanza di detenzione, sia notoriamente preordinata allo scopo del reinserimento sociale (ex art. 27 Cost.).

Pertanto, appare coerente con questo obiettivo di reinserimento sociale il riconoscimento, molto più che il disconoscimento, del trattamento di disoccupazione a favore dell'ex-detenuto che tenti di rientrare nel mondo del lavoro libero.

Più in generale, la questione centrale sottesa alla questione in esame attiene alla qualificazione del rapporto di lavoro del detenuto con l'amministrazione penitenziaria.

La tesi seguita dalla sentenza impugnata nega tale diritto alla luce di una supposta impossibile «equiparazione tra lavoro carcerario e quello libero». In sostanza, se il lavoro del detenuto non dà luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro, inevitabilmente, neppure i diritti ad esso conseguenti possono dirsi sussistenti.

Tali tesi non è condivisibile.

Al contrario, il rapporto punitivo e il rapporto di lavoro sono autonomi e si affiancano, e l'esecuzione della prestazione di lavoro del detenuto è attuativa di

un normale contratto di lavoro subordinato, mentre in nessun caso essa costituisce attuazione del trattamento punitivo.

Il rapporto di lavoro, infatti, si affianca e coesiste autonomamente con quello punitivo.

Nel rapporto di detenzione si innesta la nascita e l'attuazione di un rapporto di lavoro al servizio dell'amministrazione il quale, pur differenziandosi per la natura del datore di lavoro e gli obiettivi perseguiti, assume la fisionomia e soggiace alla disciplina del lavoro subordinato, per quanto attiene al regime fondamentale della tutela del lavoratore, pure adeguato alle particolarità del rapporto.

Le regole di sicurezza e di disciplina che vigono nel luogo di svolgimento della prestazione comportano una sensibile riduzione della tutela del detenuto lavoratore, nel senso che la normativa comune risulta applicabile solo nei limiti della sua compatibilità con dette regole carcerarie.

Tale impostazione ha ricevuto l'avallo decisivo da parte della Corte Costituzionale, la quale ha espressamente affermato che «alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti e di obblighi» (Corte Cost. 22.5.2001, n. 158).

In particolare, la Consulta ha fissato i seguenti principi in tema di lavoro carcerario:

«Il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a séguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo.

Lo stesso carattere obbligatorio del lavoro penitenziario dei condannati e degli internati si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi

comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20 in esame).

Il crescente favore del legislatore nei confronti dell'impegno lavorativo dei detenuti si è via via manifestato attraverso l'introduzione di nuove opportunità, in linea anche con le indicazioni espresse nella Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, relativa alle regole penitenziarie europee, secondo cui il lavoro carcerario dovrebbe, per organizzazione e regole giuridiche, avvicinarsi il più possibile alle normali condizioni del lavoro libero. Accanto alle sperimentate figure del lavoro esterno e di quello "a domicilio" carcerario, si è così prevista la possibilità per imprenditori pubblici e privati di organizzare e gestire direttamente le lavorazioni all'interno degli istituti, fino a promuovere forme di autorganizzazione, mediante cooperative sociali che consentono il superamento del divieto di assunzione della qualità di socio per l'incapacità derivante da condanne penali e civili (v. legge 22 giugno 2000, n. 193).

Nell'ambito delle diverse tipologie di lavoro dei detenuti, la norma in esame (art. 20 dell'ordinamento penitenziario) contempla quindi l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la stessa amministrazione penitenziaria: rapporto il cui rigoroso accertamento spetta al giudice, e che, peraltro, non può identificarsi in una qualsiasi attività che comporti un impegno psicofisico all'interno delle carceri. Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 del codice civile) e di obblighi.

Vero è che il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario; per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono

ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato».

Nello stesso senso già Corte Cost. 30.11.1988, n. 1087, secondo cui, seppure il lavoro intramurario del detenuto presenta talune «peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario», ed è, pertanto, «possibile che la regolamentazione del rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro generale», tuttavia «né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende all'esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato».

Pertanto, l'esistenza di indiscutibili profili di specialità quanto alla disciplina del lavoro in carcere non può incidere né sulla qualificazione del rapporto né sull'apparato di diritti che da esso ne derivano, finché non si versi in profili di disciplina del rapporto che siano strettamente connessi con ragioni di sicurezza o con l'esecuzione della prestazione nel contesto carcerario, il che certamente non è per quanto concerne l'erogazione del trattamento di disoccupazione.

Con l'art. 20 della legge 26.7.1975, n. 354 il legislatore ha previsto l'estensione al lavoro penitenziario di tutta la disciplina previdenziale e assicurativa: ai detenuti lavoratori «sono garantiti ... la tutela assicurativa e previdenziale», senza alcuna limitazione e quindi inclusa anche l'assicurazione contro la disoccupazione.

La previsione dell'art. 20 citato ha contenuto generale e implica quindi l'obbligo in capo all'Amministrazione Penitenziaria, in qualità di datrice di lavoro, di versare tutti i contributi previdenziali, inclusi quelli per la disoccupazione involontaria; la previsione dell'obbligo contributivo comporta tuttavia il corrispettivo diritto dei lavoratori detenuti, conseguente al versamento dei contributi, alla fruizione della relativa tutela.

L'idea per cui, nonostante il chiaro disposto di legge, l'esistenza di un obbligo alla contribuzione potrebbe coesistere con l'assenza delle conseguenti prestazioni viene giustificata sostenendo che «detta contribuzione sarà utile – nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori diversi

dall'Istituto penitenziario – ai fini della prestazione di Naspi, qualora rientrante nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione».

Tale affermazione è priva di fondamento.

Sul punto si deve infatti osservare che la corrispettività tra la contribuzione e la prestazione previdenziale è un principio generale della materia ed è difficile poter ammettere che l'una possa esistere in assenza dell'altra: appare assolutamente incerto nell'an e nel quando che un detenuto lavoratore possa essere assunto da un soggetto diverso dall'amministrazione penitenziaria e poi da questi licenziato, potendo così fruire dei contributi versati solo in questo caso.

L'ulteriore requisito in discussione per beneficiare del trattamento indennitario già di disoccupazione e oggi di NASpl attiene all'involontarietà dello stato di disoccupazione (cfr. art. 3, D. Lgs. 22/2015).

Il primo Giudice ha escluso la sussistenza di tale presupposto poiché, a suo avviso, la sopravvenuta assenza di lavoro non conseguirebbe in realtà alla sopravvenuta impossibilità a proseguire il rapporto per intervenuta fine della pena, quanto piuttosto dall'originario fatto di reato, a cui si associano la detenzione e la data di fine di questa.

Tale impostazione non coglie nel segno.

Ritiene, invero, questo Collegio che la sopravvenuta indisponibilità dell'impiego per fine della pena integri a tutti gli effetti la predetta situazione di disoccupazione involontaria, non potendo tale ipotesi essere assimilabile alla situazione di chi, volontariamente, si dimetta e scelga di rimanere senza occupazione: l'assenza di lavoro, infatti, per l'ex-detenuto, non dipende da una sua libera scelta, ma consegue all'impossibilità materiale di proseguire l'impiego nel penitenziario, una volta sopravvenuta la scarcerazione.

La tesi contraria considera unicamente la dimensione punitiva. Così facendo, non tiene in considerazione il punto fondamentale della materia ossia che il rapporto punitivo e il rapporto di lavoro si affiancano. Anzi, come già detto, la finalità rieducativa si realizza proprio attraverso la costituzione di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Con la fine della detenzione, pertanto, non viene meno solo il rapporto punitivo ma anche quello di lavoro, determinando, quindi, la sopravvenuta "disoccupazione" nel periodo successivo.

Per tutte le ragioni sopraesposte, in riforma della sentenza impugnata, l'INPS dev'essere condannata a corrispondere all'appellante la richiesta prestazione NASpl per il periodo ex lege previsto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge".

Per le ragioni esposte, nella presente sede integralmente sposate, il ricorso deve essere accolto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere.

Tenuto conto della complessità della causa e del contrasto di giurisprudenza sulla questione, sussistono idonei motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di un mezzo. Dato atto della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui in separato decreto, I.N.P.S. va condannato a rimborsare al difensore di parte ricorrente, avvocato [REDACTED] antistatario, le spese di lite determinate in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, già operata la compensazione predetta. Le spese sono liquidate tenuto conto del valore della causa indicato da parte ricorrente in € 15.000 e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.

PQM

Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna l'INPS a corrispondere all'appellante la richiesta prestazione NASpl per il periodo ex lege previsto, con diritto alla corresponsione degli arretrati dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Dichiarate compensate per un mezzo le spese di lite, condanna I.N.P.S. a rimborsare al difensore di parte ricorrente, avvocato [REDACTED], antistatario, le spese di lite determinate in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, già operata la compensazione predetta.

Sentenza esecutiva.

Milano, 06/09/2022

Giudice del Lavoro
Dott.ssa Eleonora De Carlo